

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 20/01/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36788-nota-ad-ordinanza-emessa-dal-tribunale-di-arezzo-in-persona-del-giudice-dott-carlo-breggia-in-data-18-12-2014-in-merito-alla-competenza-per-materia-del-tribunale-delle-imprese>

Autore: Teoni Marco

**Nota ad ordinanza emessa dal tribunale di Arezzo, in persona del giudice dott. Carlo Breggia, in data 18.12.2014, in merito alla competenza per materia del tribunale delle imprese.**

Dott. Marco Teoni

**NOTA AD ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI AREZZO, IN  
PERSONA DEL GIUDICE DOTT. CARLO BREGGIA, IN DATA  
18.12.2014, IN MERITO ALLA COMPETENZA PER MATERIA DEL  
TRIBUNALE DELLE IMPRESE.**

---

Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza emessa in data 18.12.2014, ha affrontato il delicato tema della competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia d'impresa, disciplinato dall'art. 3 del D.lgs n. 168/2003.

La pronuncia in commento ha affermato che, per quanto è fuor dubbio che l'art. 3 del D.lgs n. 168/2003 ritagli la competenza delle Sezioni Specializzate su casi tassativi, ciò non esclude che la locuzione "rapporti societari", prevista dal secondo comma del citato articolo, possa interpretarsi estensivamente come inclusiva del rapporto fra organo sociale e società.

Trattasi di una decisione di rilevante portata ermeneutica, stante le ancor poche pronunce nel merito, destinata ad assurgere a canone interpretativo nel non semplice riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Sezioni Specializzate in materia d'impresa.

La pronuncia in commento si discosta da una recente pronuncia del Tribunale di Verona (ordinanza del 11.02.2014) che, nel decidere una questione identica, ha escluso la competenza delle Sezioni Specializzate in materia d'impresa

argomentando che il rapporto intercorrente tra la società e gli amministratori, si pone all'esterno del contratto sociale, e, sebbene risulti in senso lato funzionale alla esecuzione di questo, rimane da esso distinto sia dal punto di vista genetico che funzionale, potendosi ricondurre invece alla figura del mandato.

### Il caso

Un consigliere di amministrazione di una società per azioni ha convenuto in giudizio la stessa, innanzi al Tribunale Ordinario di Arezzo, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'asserita illegittima revoca dal suo incarico da parte della società.

Parte attrice, pochi giorni dopo l'instaurazione del giudizio di merito, ha incardinato, presso il medesimo Tribunale, un procedimento cautelare per sequestro conservativo di una somma di denaro equivalente alla richiesta risarcitoria formulata con il proprio atto di citazione, lamentando, in punto di fumus, l'illegittima revoca dell'incarico ricoperto e, in punto di periculum in mora, il forte stato di crisi della società convenuta. Quest'ultima, in sede di costituzione nel procedimento cautelare, ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito, sostenendo la competenza per materia del Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 168 del 2003.

### La decisione

Il Giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza formulata dalla società resistente, rigettando il ricorso cautelare proposto dall'attore e ritenendo competente a decidere la questione il Tribunale delle Imprese.

La decisione muove da tre considerazioni principali. In primo luogo il Giudice di prime cure, in aderenza alla recentissima Giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il rapporto giuridico fra amministratore e società non è un mero contratto d'opera intellettuale, poiché involge peculiari profili di rappresentanza derivanti dall'immedesimazione organica che si produce e, pertanto, a tale tipo di rapporto non può essere negata la qualifica di rapporto societario. In secondo luogo, l'espressione "rapporti societari" non equivale a quella di "rapporti sociali" e solo quest'ultima locuzione potrebbe essere limitata ai rapporti fra soci e società, mentre, quella utilizzata da Legislatore per definire i limiti della competenza per materia delle Sezioni Specializzate, è volutamente più ampia ed indica qualsiasi rapporto che risolve la propria essenza all'interno della struttura societaria.

La terza ed ultima considerazione del Giudice di primo grado, in aderenza a quanto sostenuto dalla società convenuta con la propria memoria difensiva, ha evidenziato che, una restrittiva interpretazione della locuzione "rapporti societari", sarebbe in evidente contrasto con il disposto del medesimo art. 3 D.lgs. n. 168 del 2003 che attribuisce al Tribunale delle Imprese la competenza a decidere in merito alle azioni di responsabilità da chiunque promosse nei confronti dei componenti degli organi societari, così creando una situazione di oggettiva disparità di trattamento di fattispecie similari.

(Dott. Marco Teoni)

TRIBUNALE DI AREZZO  
SEZIONE CIVILE  
- Ordinanza di rigetto di provvedimento cautelare -

Il giudice Carlo Breggia, n. \_\_\_\_\_/14 r.g.  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.12.2014;  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 671 c.p.c. presentato in corso di causa il 28.11.2014 da:  
\_\_\_\_\_, (c.f.: \_\_\_\_\_), con l'avv. \_\_\_\_\_ e l'avv.  
\_\_\_\_\_;

PARTE RICORRENTE

contro

\_\_\_\_\_. in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
(P.I.: \_\_\_\_\_), con l'avv. \_\_\_\_\_ e l'avv. \_\_\_\_\_;

PARTE RESISTENTE

\*

Il giudice,  
rilevato che:

- \_\_\_\_\_ ha proposto contro la società resistente azione risarcitoria ex art. 2383 c.c., assumendo di essere sta-to rimosso, senza giusta causa, dalla carica di consigliere di amministrazione, e vantando un credito a tale titolo di € \_\_\_\_\_, oltre accessori e spese;
- la causa è stata iscritta a ruolo il 31.10.2014 e la prima udienza si terrà il 19.2.2015;
- con ricorso depositato il 28.11.2014, il \_\_\_\_\_, deducendo il pericolo di non poter soddisfare il proprio credito per la situazione di dissesto della società resistente, ha chiesto in suo favore il sequestro conservativo dei beni della debitrice;
- convocate le parti, si è costituita nel processo cautelare incidentale \_\_\_\_\_, di qui innanzi brevemente \_\_\_\_\_, che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo innanzitutto l'incompetenza del Tribunale di Arezzo, essendo competente per materia il Tribunale delle

Firmato Da: BREGGIA CARLO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f7954 2

Imprese di Firenze, negando che si possa applicare l'art. 2383 c.c., essendo stato rimosso l'intero CdA, sostenendo comunque l'esistenza di una giusta causa nei confronti del \_\_\_\_\_ e contestando che la propria situazione patrimoniale fosse incapiente rispetto alle avverse pretese;

- all'udienza del 18.11.2014 le parti hanno discusso il processo cautelare e il giudice si è riservato la decisione;

ritenuto che:

- l'**eccezione di incompetenza** è, almeno alla stregua della delibazione propria di questa fase, fondata, in quanto:

- (a) l'art. 3 co. 2<sup>a</sup> lett. a) del D. Lgs 168/03 nel testo vigente e applicabile alla fattispecie prevede che le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed in-tellettuale sono competenti, fra l'altro, per i processi «[...] *relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modifi-cazione o l'estinzione di un rapporto societario* [...]»;

- (b) secondo \_\_\_\_\_, posto che la *causa petendi* dell'azione risarcitoria consiste nella illegittimità della delibera che ha rimosso i membri del CdA, si è di fronte a una causa relativa a rapporti societari e, in particolare, all'estinzione del rapporto societario fra \_\_\_\_\_ e il suo consigliere di amministrazione;

- (c) ribatte controparte che i casi previsti dalla norma sono tassativi e non vi rientra quello fra amministratore e società e cita in proprio favore giurisprudenza di merito (Tribunale Verona 11.2.2014);

- (d) orbene, è fuor di dubbio che l'art. 3 ritagli la competenza del nuovo organo giurisdizionale su casi tassativi, ma questo non esclude che la locuzione *rapporti societari* debba e possa interpretarsi estensivamente come inclusiva del rapporto fra organo sociale e società: si consideri, a tal fine, che:

- il rapporto giuridico fra amministratore e società non è un mero contratto d'opera intellettuale, involgendo peculiari profili di rappresentanza derivanti dall'immedesimazione organica che si produce (cfr, a es., Cass. sez. 1<sup>a</sup> civ. 17.10.2014 n. 22046 rv 632774): esso, quindi, non può essere ricondotto a un *nomen iuris* che lo porti fuori dall'ambito sociale, con la conseguenza che

Firmato Da: BREGGIA CARLO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f7954 3

pare ben difficile negargli la qualifica di rapporto societario;

- l'espressione *rapporti societari* non equivale a quella di rapporti sociali: solo quest'ultima locuzione potrebbe essere limitata, quanto a significato, ai rapporti fra i soci o fra soci e società, mentre quella usata dalla legge è volutamente più ampia e indica qualsiasi rapporto che – come quello con l'amministratore – risolve la propria essenza all'interno della struttura della società;
- l'art. 3 co. 2<sup>a</sup> lett. a) citato attribuisce alla competenza del Tribunale per le Imprese anche le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi societari. Ben irrazionale interpretazione sarebbe allora quella secondo la quale una azione di responsabilità contro l'amministratore va conosciuta dal giudice specializzato, mentre quella dell'amministratore per responsabilità della società (ex art. 2383 c.c.) dal giudice ordinario. Si noti, infatti, che, in ipotesi, i fatti delle due azioni potrebbero essere addirittura gli stessi: a esempio, l'inesistenza di giusta causa che lamenta \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_, fondata, in sintesi, sull'asserita pretestuosità della sua estromissione, in realtà dovuta al fatto che egli aveva denunciato condotte illecite all'interno della società, potrebbe, sotto diversa lettura, essere adottata da \_\_\_\_\_, che rivendica invece la pretestuosità delle denunce e la sussistenza quindi di una giusta causa, come motivo d'azione di responsabilità del \_\_\_\_\_, per avere posto in essere, in difetto di giustificazione, condotte dannose per la società;
- in definitiva, né motivi formali (idoneità della locuzione *rapporti societari* a ricomprendervi quello dedotto), né motivi sostanziali (evidente coerenza e razionalità a che il Tribunale delle Imprese, così come conosce delle azioni di responsabilità verso gli amministratori, sia investito anche delle azioni di responsabilità propo-

ste dall'amministratore contro la società, come la presente), smentiscono, a una prima verifica, l'eccezione di incompetenza;

(e) il *fumus boni iuris*, allo stato, non pare godere di quel sostegno probatorio pur parziale che solo può fondare la cautela processuale.

Infatti, le condotte poste in essere dal \_\_\_\_\_ sono di per sé obiettivamente dannose per la società e possono giustificarsi esclusivamente se davvero siano stati commessi i fatti denunciati e sono vere le prospettazioni del \_\_\_\_\_ (vedi doc. 7, 8, 11 fascicolo di parte cautelare \_\_\_\_\_, nonché 17 fascicolo di parte merito \_\_\_\_\_): se insomma le denunce sono fondate bene ha fatto il \_\_\_\_\_ a proporle e ben probabile è l'intento meramente ritorsivo che egli deduce inficiare la sua rimozione; ma se non lo sono, egli ha determinato ingiustificatamente una situazione di dissidio e stasi interna alla società che ben giustificherebbe invece il suo allontanamento (assieme, peraltro, all'intero CdA, come giustamente tiene a precisare: difesa questa che non viene trattata in quest'ordinanza, perché assorbita dagli altri argomenti motivi svolti); (f) il giudice ritiene che l'onere di dimostrare la fondatezza delle accuse ricada sulla parte attrice, perché essa è elemento fondamentale per ritenere ingiustificata la rimozione e sussistente quindi il diritto al risarcimento dei danni;

(g) ebbene, forse per lo stato ancora acerbo della causa di merito (dove neppure è scaduto il termine di legge per la costituzione del convenuto), il giudice non ravvisa sul punto un adeguato compendio probatorio – pur ai livelli di solo *fumus boni iuris*;

(h) l'asserito conflitto di interessi fra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, per essere egli anche presidente di società statunitensi partecipate che non saldano debiti verso \_\_\_\_\_, da un altro, non è adeguatamente provato (questi rapporti di debito-credito non possono essere desunti, né valutati ponderatamente, da mere lettere di posta elettronica che siano decontestualizzate dal complesso degli affari commerciali: questione che, per contro, richiederà in seguito istruttoria ben più approfondita), dall'altro, solleva comunque incertezze, perché l'equazione pro-



posta da \_\_\_\_\_ per cui \_\_\_\_\_ è il vero e unico soggetto che dà vita alla volontà di \_\_\_\_\_ soffre del limite – allo stato e salvo diverse acquisizioni istruttorie future – di non considerare che anche altri organi sociali sono stati interessati alle denunce e non paiono esservi stati sviluppi di qualche genere: può pur essere che si tratti di organi di fatto asserviti a \_\_\_\_\_, ma, per il momento, non lo si può affermare con quel minimo di certezza che è qui pur sempre richiesta;

(i) è ragionevole, allo stato, dubitare anche del *periculum in mora*, perché la situazione di dissesto della società non è tale, allo stato, da privare il credito, nella misura pretesa, di adeguate garanzie, posto che, a tacer d'altro, v'è, pacificamente, un patrimonio immobiliare della società, composto di plurimi cespiti, che funge da idonea garanzia ordinaria;

visti gli artt. 671, 669 *quater* e 669 *septies* c.p.c.;

rigetta

la domanda cautelare proposta da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_;

rimette

la regolazione delle spese alla causa di cognizione.

Manda alla cancelleria gli adempimenti, compreso l'inserimento di questo fascicolo all'interno di quello della causa n. \_\_\_\_\_/14 r.g.-

Arezzo, 19 dicembre 2014.

IL GIUDICE

Carlo Breggia